



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado n. 6064/2020 R.G. promossa da
[REDACTED] S.P.A.

con gli avv.ti [REDACTED] domicilio eletto in Milano, via
[REDACTED]

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED]
con gli avv.ti [REDACTED] domicilio eletto in [REDACTED]
[REDACTED]

- RESISTENTE -

OGGETTO: patto di non concorrenza.

All'udienza di discussione del 27 aprile 2021 i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art. 414 c.p.c.* ritualmente notificato, [REDACTED] s.p.a. conveniva in giudizio [REDACTED] perché venissero accolte le seguenti domande:

“Nel merito in via principale:





a) Accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza concluso inter partes in data 10 settembre 2008 e la violazione del medesimo patto da parte del signor

██████████

b) Condannare il signor ██████████ al pagamento della penale stabilita nel patto di non concorrenza sottoscritto con ██████████ S.p.A. in data 10 settembre 2008 per la violazione dello stesso e pari a complessivi € 341.555,55 oltre a rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

In via subordinata:

c) Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale sul presupposto della nullità (eventualmente eccepita ex adverso) del patto di non concorrenza stipulato inter partes, accertare l'insussistenza delle ragioni giustificative/causa del pagamento di € 113.851,85 eseguito da ██████████ S.p.A. in favore del sig. ██████████ in esecuzione del patto di non concorrenza de quo; per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ovvero dell'art. 2041 cod. civ., il medesimo sig. ██████████ alla restituzione di quanto indebitamente percepito o, in subordine, della minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, nonché dei frutti e degli interessi ex art. 2033 cod. civ. e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

In ogni caso:

d) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) previste ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 e DM 55/2014".

Si costituiva il resistente contrastando le pretese avversarie di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Fallita la conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incumbenti istruttori.

Ciò posto, il ricorso va respinto in quanto infondato.





La domanda avanzata in via principale da [REDACTED] ha ad oggetto l'accertamento della validità del patto di non concorrenza (PNC) concluso tra le parti in data 10 settembre 2008.

Il patto, tuttavia, è da ritenere nullo per indeterminatezza/non determinabilità del corrispettivo in esso previsto.

In particolare, il patto prevede il pagamento di un corrispettivo in misura fissa, su base annua, da erogarsi in corso e durante il rapporto di lavoro, senza previa determinazione/determinabilità della durata del tempo della erogazione, poiché la durata del rapporto di lavoro era incerta al momento della stipula del PNC.

Nel patto è previsto che *"in vincolo degli impegni di cui sopra le sarà riconosciuta annualmente ed in costanza di rapporto di lavoro la complessiva somma di € 12.000 (Dodicimila) lordi annui, da erogarsi per 12 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2009"*.

Con ogni evidenza, una simile formula non consente di effettuare - al momento della stipula del patto - una quantificazione certa dell'ammontare del corrispettivo del PNC in quanto il rapporto di lavoro del resistente con [REDACTED] era a tempo indeterminato e, pertanto, ontologicamente indeterminabile in quella che sarebbe stata l'effettiva durata.

Ai sensi dell'art. 2125 c.c., *"il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata"*.

Finalità prima della disposizione in esame è quella di contemperare due interessi opposti, entrambi di rango costituzionale: garantire all'imprenditore la tutela del proprio patrimonio immateriale e, contestualmente, assicurare al lavoratore la possibilità di trovare una nuova e soddisfacente occupazione, con salvaguardia





del patrimonio professionale; in altre parole, garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali *medio tempore* acquisite.

Sotto un profilo di ordine generale, l'oggetto del patto non può che essere considerato in uno con l'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre elementi.

Dunque, il patto di non concorrenza deve determinare in modo specifico i limiti di oggetto, di tempo e di luogo a cui il lavoratore è sottoposto, e deve completarsi con l'indicazione di un corrispettivo congruo tenuto conto del sacrificio risultante dal patto medesimo: oggetto, tempo e luogo costituiscono requisiti essenziali e imprescindibili di validità del patto, poiché in assenza di una loro compiuta indicazione sono a priori impediti, tanto la definizione della portata obiettiva del vincolo, quanto il giudizio di equivalenza tra i vantaggi reciproci delle parti.

Alla luce dei suindicati criteri, quindi, il patto di non concorrenza in esame si palesa irrimediabilmente nullo.

La circostanza che la durata dello stesso sia correlata a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fa sì che sussista, in concreto, la mancata specificazione del limite temporale.

Sul punto, giova richiamare le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha osservato che "...la durata del patto deve essere, ai sensi del primo comma, "delimitata ex ante: "... La ratio della disposizione, chiaramente ispirata all'intento di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, riposa sull'esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della durata del vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero lente ostacolate ove il medesimo fosse soggetto alle determinazioni della controparte, anche considerando – nella specie – la forte penalità posta a suo carico in caso di inadempimento..." (Cass. Civ., Sez. Lav., 2004, n. 15952).





Sotto altro profilo, si osserva che il patto di non concorrenza è nullo anche in ragione di un ulteriore, e autonomo, motivo che attiene all'indeterminatezza quantitativa e qualitativa del corrispettivo.

L'indeterminatezza qualitativa discende dal fatto che, in assenza di una compiuta specificazione della durata del patto, risulta a priori impedito qualsivoglia sindacato circa l'astratta adeguatezza del corrispettivo; questione, quest'ultima, che risulta comunque assorbita dal vizio genetico che invalida la pattuizione in punto di compenso: la mancata previsione di un minimo garantito.

Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che, *“ai sensi dell'art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro costituzionalmente garantito; pertanto, viola la norma la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto”* (Tribunale di Milano, Sez. Lav., 28 settembre 2010; conformi, Tribunale di Milano, Sez. Lav., 19 marzo 2008; Tribunale di Milano, Sez. Lav., 18 giugno 2001).

Il suddetto orientamento è stato confermato tanto in primo che in secondo grado: *“la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell'art. 2125 c.c. in quanto da un lato introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per*





attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto” (Tribunale di Milano, Sez. Lav., 6 dicembre 2016, n. 2673); “invero, il tribunale ha valutato che, sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti, il corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore fosse indeterminato e indeterminabile nel suo ammontare, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, pur in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo, sulla scorta dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Tale conclusione è condivisibile...” (App. Milano, sez. Lav., 28 dicembre 2017, n. 1884).

Rispetto ai principi sopra enunciati, non pare avere portata innovativa la recente pronuncia di legittimità n. 5540 in data 1° marzo 2021 richiamata in sede di discussione, pronuncia che, fatta salva la ricostruzione dello “stato dell’arte” in materia – in particolare, sulla differenza tra nullità del patto per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e nullità per entità simbolica o manifestamente iniqua del corrispettivo stesso – verte, poi, su fattispecie del tutto diversa (anomalia motivazionale della sentenza di merito).

Ne consegue la nullità del patto di non concorrenza di cui è causa, in quanto la determinazione o determinabilità dell’oggetto del contratto riguarda la genesi del patto, per cui devono essere presenti, ex ante, al momento della stipulazione dell’accordo, gli elementi di cui all’art. 1325 c.c.

Resta da esaminare la domanda attorea subordinata (“*..accertare l’insussistenza delle ragioni giustificative/causa del pagamento di € 113.851,85 eseguito da Gruppo [REDACTED] S.p.A. in favore del sig. [REDACTED] in esecuzione del patto di non concorrenza de quo; per l’effetto, condannare ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., ovvero dell’art. 2041 cod. civ., il medesimo sig. [REDACTED] alla restituzione di quanto indebitamente percepito o, in subordine, della minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, nonché dei frutti e degli interessi ex art. 2033 cod. civ. e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria*”).





La domanda è fondata e va accolta non potendo essere condiviso l'assunto difensivo di parte resistente circa la natura retributiva della somma complessivamente percepita dal signor ██████ in corso di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza (euro 113.851,58). Invero, la circostanza che il pagamento fosse mensilizzato nonché incidente sulla determinazione del TFR non è decisiva. Il resistente non ha allegato né provato, ad esempio, che il rateo rientrasse tra le erogazioni delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima mensilità) o che venisse corrisposto anche agli altri dipendenti del Gruppo, elementi che avrebbero deposto in favore della natura effettivamente retributiva dell'emolumento. La tesi del resistente non risulta dunque supportata da un quadro indiziario univoco e convincente, che consenta di superare il diverso tenore del regolamento contrattuale.

Il resistente va quindi condannato a ripetere in favore della società ricorrente la somma netta corrispondente a lordi euro 113.851,85, tenuto conto che ██████ ██████ deve essere considerato alla stregua di sostituto d'imposta.

Le soccombenze reciproche giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta la nullità del patto di non concorrenza oggetto di causa;
- 2) condanna il resistente alla ripetizione, in favore della resistente, dell'importo netto corrispondente a lordi euro 113.851,85, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- 3) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 28 aprile 2021

Il giudice
Francesca Saioni

